



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE**

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS
PER PERSONE IN TRANSIZIONE DI GENERE**

Emanato con D.R. n. del (affisso all'Albo prot. n. Rep. N. del)

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias è finalizzato a garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.
2. Ai fini del presente Regolamento, per persona si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale, ai Corsi di perfezionamento, di specializzazione, ai Corsi Master e ai corsi di Dottorato di Ricerca.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del Regolamento è la disciplina per l'attivazione e la gestione della "carriera alias" la quale può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere
2. La "carriera alias" consiste in una modifica della carriera reale della persona mediante l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile che consente di avvalersi all'interno dell'Ateneo di un nome di elezione, diverso da quello anagrafico.

Art. 3 - Modalità di attivazione della carriera alias

1. L'attivazione della "carriera alias" può essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza motivata al Rettore (all.1), corredata dal solo documento di identità. Per l'attivazione non è richiesta ulteriore documentazione a supporto.
2. Successivamente all'esito positivo dell'istanza prodotta, il Rettore o suo Delegato ammette la persona alla sottoscrizione di un Accordo di riservatezza (all.2), ai fini della successiva attivazione della carriera alias. In tale Accordo sono esplicitate le condizioni in merito all'impiego dell'identità alias nell'Ateneo.
3. All'interno di tale accordo, viene indicata la figura del Tutor accademico, preventivamente scelta all'interno del Dipartimento di riferimento del corso di studio al quale la persona risulta iscritta.
4. A seguito della sottoscrizione di detto Accordo viene autorizzata, con decreto del Direttore Generale, l'attivazione della carriera alias all'interno dell'Ateneo, senza che ciò comporti il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo.
5. Il Direttore generale nomina un "referente amministrativo" con il compito di curare gli aspetti peculiari della carriera universitaria della persona, ivi compresa la registrazione nelle procedure informatiche e il supporto in caso di compimento di atti a rilevanza esterna (a titolo esemplificativo, partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio) anche al fine di evitare che la registrazione nelle procedure informatiche interne con il nome di scelta possa essere di ostacolo all'attivazione di ogni altra procedura a rilevanza esterna.
6. Alla persona, al termine della predetta procedura viene rilasciato un nuovo badge indicante il nome alias, il cognome e la matricola, unitamente alla fotografia e un account di posta elettronica istituzionale di Ateneo, annullando, laddove già esistente, il badge e la casella di posta precedentemente attivate.
7. La "carriera alias" e il relativo badge sono utilizzabili solo all'interno dell'Ateneo ai fini della fruizione dei servizi da questa prestati, rispetto ai quali il badge vale come documento idoneo per l'identificazione. Ove possibile, sono adeguati all'identità provvisoria anche ulteriori strumenti resi disponibili agli studenti.
8. Le persone che hanno attiva una carriera alias all'interno dell'Ateneo, hanno la possibilità di utilizzare il nome elettivo in occasione delle procedure elettorali di Ateneo, limitatamente alle singole fasi del procedimento elettorale, con esclusione di tutti gli atti aventi rilevanza verso l'esterno o che comunque richiedono necessariamente l'utilizzo del nome anagrafico per espressa disposizione normativa o per garantire il corretto assolvimento di adempimenti previsti da disposizioni normative.
9. La "carriera alias" è inscindibilmente collegata a quella riferita alla identità anagrafica legalmente riconosciuta alla persona e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta passata in giudicato la sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1082 n. 164, attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato

nell'atto di nascita, la "carriera alias" viene disattivata e l'anagrafica della carriera della/del richiedente viene aggiornata, previa verifica dell'aggiornamento dei dati anagrafici nel registro di stato civile. Solo in tale caso la persona presenta un'istanza di rettifica dei dati anagrafici (all.3).

10. La persona si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del tribunale.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. L'Ateneo tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e in ossequio alla legislazione nazionale di cui al D. L.gs n.196/2003 come modificato dal D. Lgs n.101/2018 nonché alle norme regolamentari di Ateneo.

Art. 5 – Formazione del personale e promozione di buone pratiche

1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento, la diffusione di buone pratiche nella sua applicazione e lo sviluppo di modalità di relazione adeguate e rispettose delle differenze, l'Ateneo, anche in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, si impegna a realizzare percorsi formativi per sensibilizzare la comunità universitaria sulle giuste modalità comunicative

Art. 6 - Certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dall'Ateneo ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica della persona. L'Università non produce alcuna attestazione o certificazione concernente la "carriera alias".
2. La persona si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al Referente amministrativo l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo, partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi), impegnandosi ad interloquire con l'Università al fine di verificare se e con quali modalità sia possibile dar seguito alle proprie intenzioni mediante l'utilizzo dell'identità provvisoria assegnata.
3. Nel caso in cui la persona consegua il titolo finale del proprio corso di studi senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatto il Titolo di studio finale.
4. La persona è consapevole che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso, pronunciata ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164, l'anagrafica della carriera viene aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima, previa verifica da parte dell'Ateneo dei dati risultanti nei registri di stato civile. Nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge e nella predisposizione dell'ulteriore documentazione richiesta dall'interessato, ivi compresa la ristampa del Titolo di studio finale, non saranno riportati riferimenti idonei a rivelare l'avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso -per effetto della sentenza del tribunale passata in giudicato- ed il nome originario dell'interessato.

Art. 7 Violazione del Regolamento

1. La persona si impegna a non utilizzare la propria identità elettiva nei rapporti esterni all'Ateneo. Il compimento di tali atti si configura come violazione dell'Accordo di riservatezza.
2. Qualora l'Ateneo abbia fondati motivi per ritenere che la persona violi quanto disposto dal presente Regolamento o dall'Accordo di riservatezza l'identità alias è in via cautelare temporaneamente sospesa.
3. Qualora la violazione fosse effettivamente accertata, la carriera alias viene definitivamente disattivata, fatte salve le ulteriori sanzioni che gli Organi competenti stabiliscano di applicare.
4. La persona destinataria dei suddetti provvedimenti può in ogni caso rivolgersi alla/al Consiglier/a/e di Fiducia o alla/al Garante delle Studentesse/Studenti per la risoluzione di eventuali controversie in merito.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è disponibile sul sito web dell'Ateneo.
2. L'Ateneo si impegna a dare la massima diffusione, nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci, del Regolamento adottato.
3. Con la sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias emanato con decreto rettorale n. 312 del 14/04/2022.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.